

STUDIO LEGALE
VERLINGIERI - MADDALENA - LAVORGNA
Via Torretta n. 7 - 82100 Benevento
Tel. Fax. 082422019

TRIBUNALE DI MESSINA

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di

notificazione per pubblici

proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per: Prof.ssa Bonomo Federica nata a Messina il 08.12.1985, C.F. BNMFR85T48F158G e ivi residente in via Cesare Battisti n. 14, rappresentata e difesa, dall'avv. Katuscia Verlingieri, c.f. *VRLKSC70H41A783V*, mail pec: avvkverlingieri@puntopec.it, dall'avv. Emilio Maddalena, c.f. *MDDMLE74H14A783Y*, mail pec: avvemiliomaddalena@puntopec.it e dall'avv. Emilio Lavorgna, c.f. *LVRMLE78E15A783D*, mail pec: emilio.lavorgna@pec.it, ed unitamente ai predetti, elettivamente domiciliata presso i suddetti indirizzi mail pec, in virtù di mandato in calce al presente atto, chiedendo che tutte le comunicazioni da parte della Cancelleria vengano inviate tramite posta certificata ai suddetti indirizzi o a mezzo fax al n. 082422019.

- ricorrente-

CONTRO: - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Messina presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Messina via dei Mille n. 221 ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

resistente-

E contro:

i docenti iscritti nella I° e II° fascia delle GPS dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina e in cui la ricorrente è attualmente iscritta in seconda fascia, classe di concorso A028 Matematica e Scienze, valide per gli aa.ss. 2022/2024, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella I° e II ° fascia delle GPS della Provincia di Messina, valide per il biennio 2022/2024, classe di concorso A028 che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio della ricorrente.

PREMESSO CHE



- la ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 dal 08.09.2022 fino al termine delle attività didattiche, con contratto a tempo determinato annuale (cfr 1), presta servizio presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Vill. Aldisio Messina con sede a Messina;
- la ricorrente con domanda del 13.08.2022 prot n. **8753222** (cfr 2), a seguito dell'ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 (cfr 3), si iscriveva nella II fascia delle GPS dell'ambito provinciale di Messina, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze;
- la ricorrente era in possesso del titolo di studio Laurea in Biologia ed Ecologia del sistema Marino Costiero (LM6) conseguito presso l'Università degli Studi di Messina in data 28.01.2011 (cfr 4) e dei **24 Cfu** conseguiti il 17.07.2018 (cfr 5) in settori formativi psicoantropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017;
- il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, precludeva alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella prima fascia delle GPS della provincia di Messina (che prevedeva il possesso dello specifica abilitazione art 3 comma 9 lett. a));
- la ricorrente risulta inserita nel triennio 2022/2024 nelle GPS II fascia dell'ambito provinciale di Messina per la classe di concorso A028 con punteggio 70,50 al posto 138 (cfr 6);
- **i 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017;**
- la disciplina applicata dal Ministero *de quo* è in contrasto con la normativa europea unitaria, la quale, non prevede il possesso di alcun titolo abilitativo per l'insegnamento;
- le direttive comunitarie nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite rispettivamente con D. Lgs. 206/2007 e D. Lgs n. 15/2016, abrogavano la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali, l'accesso alla professione, dunque, può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche professionali, che possono consistere in un titolo di formazione oppure in una determinata esperienza;
- i termini "abilitazione" e/o "idoneità" previsti nel nostro sistema nazionale non rientrano tra le nozioni adottate nelle predette Direttive e nei rispettivi Decreti attuativi e devono,



quindi, ritenersi sostituiti dalla più generica definizione adottata dalla normativa dell'Unione Europea di "qualifica professionale";

- le diverse procedure definite "abilitanti" dallo Stato Italiano (SISSIS, TFA, PAS) non rientrano nella definizione di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE, in quanto non rappresentano una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa volta a regolamentare le modalità di reclutamento dei docenti;

- né consegue che, il diritto all'esercizio della professione, non avviene in virtù di tali procedure, ma per il possesso di titolo di accesso idoneo, conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;

- in altri termini, secondo quanto già recepito mediante l'art. 1 comma 79 Legge 107/2015, risulta assolutamente irrilevante la c.d. "abilitazione all'insegnamento", tanto è vero che, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione";

- la condotta del Ministero, che non consentiva alla ricorrente l'inserimento nelle graduatorie di I fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 Cfu vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti;

- dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di I fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost.;

- la rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza



lavorativa...” (Cfr. ex multis Tribunale di Cassino n. 452/2019 del 22.05.2019; Tribunale di Siena n. 168/2020);

- e' evidente, come l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che come già rilevato, ricalca pedissequamente quella emanata per il biennio appena trascorso, portante n. 60/2020, appaia in palese contrasto con la disciplina europea, nella misura in cui continui a discriminare tutti i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU, impedendo loro l'inserimento in I fascia GPS e per tale motivo vada disapplicata;

- nel caso di specie, la ricorrente essendo in possesso del titolo accademico e dei 24 CFU, così come previsto dalla normativa comunitaria, ha diritto ad essere considerata idonea all'insegnamento e ad essere inserita nella I fascia GPS ;

- sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore Nazionale con D. Lgs. n. 206/2007 e D.Lgs. n. 15/2016, l'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall'ulteriore possesso dei 24 C.F.U./C.F.A.), valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE;

- Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all'esercizio della “professione regolamentata”;

c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non



rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

- ne discende che le procedure che in Italia abilitavano all’insegnamento (SSIS, TFA o PAS) non sono previste dalla normativa europea, nemmeno danno luogo ad un’attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento;

- ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata, non costituendo, conseguenzialmente, una “qualifica professionale”, ai sensi dell’ordinamento comunitario;

- i provvedimenti ministeriali che non riconoscono l’equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 C.F.U./C.F.A.), conseguito dagli insegnanti, al titolo abilitativo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sono, dunque, illegittimi per contrasto con la normativa europea e devono essere disapplicati;

- Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesì Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53)**: ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

- al riguardo recentemente il Tribunale di Roma con sentenza del 22 marzo 2022 evidenziava l’«irrilevanza» della cosiddetta «abilitazione all’insegnamento», ed affermava



che: “ la predetta “irrelevanza” la si deduce dalla stessa lettera della legge 107 (Buona scuola) laddove stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti dei titoli di abilitazione. E ciò sembra significare che il legislatore interno intendeva proprio attuare le direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione; è quindi possibile dedurre che: a) le disposizioni comunitarie impongono il possesso di idonea «qualifica professionale» al fine dell'esercizio di una «professione regolamentata», quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; b) I titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, rientrano nella definizione di «titolo di formazione» e quindi di «qualifica professionale» utile all'esercizio della «professione regolamentata»; c) I termini di «abilitazione» e «idoneità» non rientrano tra le definizioni adottate dalle direttive comunitarie o dai relativi decreti di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di «qualifica professionale» adottata dalla normativa dell'Unione europea; d) Le procedure definite «abilitanti» dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di «qualifica professionale», adottate dalle disposizioni europee poiché non rappresentano, ai sensi delle stesse, una «formazione regolamentata», ma un semplice procedimento gestionale appartenente all'ambito di una modalità di arruolamento, attuato in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;

- ne discende che, in altri termini, il titolo non è altro che la «qualifica professionale» conseguita secondo la normativa dell'Unione europea, e pertanto sussiste assoluta equivalenza tra possesso dell'abilitazione specifica e possesso congiunto della Laurea più 24CFU;

- ed ancora: il requisito per l'inserimento nella I fascia delle GPS è il possesso del titolo abilitazione;



- L' O.M. n. 112/22, dunque, distingue i titoli di accesso senza alcun riguardo all'intervenuta modifica strutturale e di sistema di cui alla L. 107/2015 ed al D. Lgs. 59/2017;
- il comma 110 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, prevede che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, **per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami**, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento** e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità".
- Ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015, nel 2017, attraverso il Decreto Legislativo n. 59/2017, era ridefinito il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali.
- Con la riforma si richiede ancora l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, ma secondo una diversa veste;
- L'art. 5, comma 1, del D. Lgs., che, per quanto di interesse, detta i requisiti di accesso alle procedure concorsuali, difatti, così dispone: "1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie *didattiche* [...]";



- È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di “insegnante abilitato” quale soggetto in possesso, congiuntamente, di titolo di studio e 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari, come previsto a norma dell'allegato A del D.M. n. 616/2017;

- Ne consegue che per “abilitazione”, che secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 fino al 2017 si conseguiva tramite Tirocinio Formativo Attivo e Percorsi Abilitanti Speciali, **oggi si intenda conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari unitamente al titolo di laurea (in tal senso, si vedano, le ordinanze del Tribunale di Patti – sezione lavoro n. cronol. 5136/2020 del 31/08/2020, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 2726/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Monza n. cronol. 5242/2019, GDL Serena Sommariva, del Tribunale di Siena, n. cronol. 3009/2019 GDL Delio Cammarosano, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 34/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Palermo n. cronol. 42773/2019, del Tribunale di Parma, n. cronol. 3035/2019, del Tribunale di Roma n. cronol. 113239/2019, del Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 10223/2020, del Tribunale di Salerno, n. cronol. 25022/2019 del 15/10/2019, GDL dott.ssa Caterina Petrosino, del Tribunale di Messina, n. cronol. 4884/2020);**

- Infine, si segnala la recentissima sentenza n. 56/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona su ricorso RGN. 88/2020 che *“Tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D.lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto...”*;

- con queste parole la Corte d'Appello sancisce ancora una volta il valore abilitante del titolo d'accesso all'insegnamento, unitamente ai 24 crediti formativi. Per tali ragioni parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dei propri titoli quali pienamente abilitanti e validi per l'inserimento nella I Fascia delle G.P.S. riservate ai docenti abilitati, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa **vigente**;



- **La condotta del Ministero, che non consente alla ricorrente di essere inserita nella I fascia delle GPS** è illegittima e discriminatoria;

- Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente, che permetterà di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dall'accesso alla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati. Di conseguenza, l'accesso alla I Fascia delle GPS non può essere precluso alla ricorrente in possesso dei **24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari**.

- **Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione** nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso;

- Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia delle GPS, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria, in quanto tale "possibilità" era espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla nuova tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu;

- Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla prima fascia delle G.P.S;

- Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti. Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di "insegnante abilitato" quale soggetto in possesso, congiuntamente, di**



titolo di Diploma di Istruzione Secondaria e/o Laurea e 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari.

- Sul punto, da ultimo, il Tribunale di Messina, accoglieva più ricorsi ex art. 700 cpc e disposto l'inserimento dei ricorrenti nelle GPS dallo stesso ambito (Ordinanza 5 agosto 2021, G.d.L. La Face; Trib.di Messina, Sez. Lavoro, ordinanza di accoglimento totale n. 17323 del 2 agosto 2021, GdL Bellino; Trib. di Messina, Sez. Lavoro, ordinanza di accoglimento totale n. 69 dell'1 settembre 2021, GdL Rando; Trib. di Messina, Sez. Feriale, ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 44, del 19 agosto 2021, GdL Bonanzinga).

Tanto premesso e considerato, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma, ritenuta propria la competenza, nonché previa emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia emettere nei confronti del **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Messina con sede in Messina via dei Mille n. 221, i seguenti provvedimenti di giustizia:

- 1) Nel merito accertare e dichiarare, per le causali spiegate in narrativa, previa disapplicazione della normativa italiana in contrasto con le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, in quanto illegittima per tutti i motivi di cui in ricorso e comunque emanare un provvedimento atto ad accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dalla Laurea in Biologia ed Ecologia del sistema Marino Costiero (LM6) congiuntamente ai 24 CFU, valido per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. dell'ambito provinciale di Messina, **per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze**
- 2) Conseguentemente e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di volere inserire la ricorrente nella I fascia GPS dell'ambito provinciale di Messina, nella posizione spettante sulla base del punteggio maturato, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze;



3)il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e CPA 4%
con distrazione nei confronti dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.

Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 488/99 si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto la ricorrente rientra nell'esenzione prevista, per le persone fisiche con un reddito inferiore ad € 34.107,72, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del DPR 115/2002 introdotto dal d.l. 98/2011.

Dichiarano inoltre, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3 e 134, comma 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n. di telefax 0824/22019 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avvkverlingieri@puntopec.it, avvemiliomaddalena@puntopec.it, emilio.lavorgna@pec.it.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) contratto a tempo determinato annuale;
- 2) domanda del 13.08.2022 prot n. 8750932;
- 3) ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022;
- 4) titolo di studio Laurea in Biologia ed Ecologia del sistema Marino Costiero (LM6);
- 5) attestazione conseguimento **24 Cfu**;
- 6) graduatorie GPS dell'ambito provinciale di Messina II fascia per la classe di concorso A028;

Benevento, 11.02.2023

avv. Katiuscia Verlingieri

avv. Emilio Lavorgna

avv. Emilio Maddalena

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Visto il ricorso promosso dalla Prof.ssa Bonomo Federica contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, considerato l'elevato numero di controinteressati, tutti i docenti iscritti nella I e II fascia GPS, per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina; Considerato che la notifica nelle forme tradizionali risulterebbe eccessivamente gravosa per l'elevato numero di destinatari e le oggettive difficoltà nel reperire i nominativi e i relativi indirizzi di residenza, con una



dilatazione eccessiva dei tempi in contrasto con l'invocata tutela cautelare; Ritenuto che la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nella sezione a tal uopo dedicata;

Ritenuto che la notifica ex art. 151 c.p.c. dovrà essere effettuata ad integrazione di quella prevista per legge nei confronti dei resistenti;

Tutto ciò premesso il ricorrente,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito Voglia autorizzare, adottando all'uopo ogni ulteriore provvedimento come per legge, la notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., per legale conoscenza ai controinteressati, con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito , al quale, richiedere la pubblicazione degli atti nella apposita sezione.

Benevento, 10.02.2023

avv. Katiuscia Verlingieri

avv. Emilio Lavorgna

avv. Emilio Maddalena

